

Legge regionale 12 settembre 1990 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.

Art. 5

1. A seguito di quanto disposto, in via temporanea, dall' articolo 1, rimangono sospesi gli effetti degli adempimenti e delle operazioni già attuati in esecuzione del Regolamento di cui all' articolo 12, comma 6, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.